COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3148) 1528

PRESIDENTE 1528
GOTELLI ANGELA, *Relatore* 1528
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1528

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MARAZZA: Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale di scienze e tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano. (2941) 1528

PRESIDENTE 1528, 1529, 1530, 1531
ERMINI 1529, 1530, 1531
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1530
MARANGONE VITTORIO 1530

MALAGUGINI: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle Scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235) . . . 1531

PRESIDENTE 1531

BADALONI MARIA ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato alla Scuola Magistrale come titolo di studio di 2° grado. (3393) 1532

PRESIDENTE 1532, 1535
BADALONI MARIA, *Relatore* 1533, 1534, 1535
LOZZA 1533, 1534, 1535
PITZALIS 1533

PAG.

GOTELLI ANGELA 1534
ERMINI 1535
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1535

PITZALIS: Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944 n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso. (3005) . . . 1536

PRESIDENTE 1536, 1537
GAUDIOSO, *Relatore* 1536, 1537
PITZALIS 1536
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1537
ERMINI 1537
LOZZA 1537

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. (1756) . . . 1537

PRESIDENTE 1537, 1538, 1539, 1540
ERMINI, *Relatore* 1537, 1539, 1540
LOZZA 1538, 1540
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1538
FRANCESCHINI FRANCESCO. 1539

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

PITZALIS: Norme integrative della legge 15 maggio 1954 n. 238 (2411) . . . 1541

PRESIDENTE 1541, 1542
PITZALIS, *Relatore* 1541, 1542
LOZZA 1541, 1542
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1541, 1542

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1542

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (3148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

La onorevole Angela Gotelli ha facoltà di svolgere la relazione.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, relativo alle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, è stato presentato già da parecchio tempo dal Ministro Moro. Era accaduto infatti, non si sa bene per quale ragione, che nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 fosse stata introdotta una modificazione della formula, con conseguente notevole riduzione della indennità da corrispondere ai componenti le varie commissioni di esame.

Questo disegno di legge vuole ora rimediare all'inconveniente, eliminando quella decurtazione quanto mai inopportuna dal momento che queste indennità sono già abbastanza modeste. Esso propone altresì una specie di conglobamento, nel senso che al posto della propina, poco consistente e neppure dignitosa, delle 15 lire per ogni concorrente, dovrebbe essere corrisposta complessivamente come indennità la somma di 400 lire al giorno.

Poiché il provvedimento riguarda anche esami già sostenuti (fa riferimento infatti all'anno scolastico 1955-56), la nostra approvazione servirà anche di riparazione per quei commissari che hanno ricevuto danno dalla disciplina data alle commissioni con il decreto presidenziale citato.

Mi dichiaro quindi favorevole a questo atto di giustizia e di riparazione proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego i componenti la Commissione di voler approvare con urgenza il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).

Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Marazza: Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano. (2941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Marazza: « Attribuzione della personalità

giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale di scienza e tecnica " Leonardo da Vinci " in Milano ».

Nell'esame degli articoli eravamo giunti al penultimo comma dell'articolo 4:

« I vicepresidenti sostituiscono il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma:

« Ai componenti del Consiglio di amministrazione è devoluto, per ogni seduta alla quale intervengono, un gettone di presenza da stabilire, anno per anno, dal Consiglio stesso in sede di deliberazione del bilancio preventivo ».

ERMINI. Propongo di sopprimerlo. Il gettone di presenza è materia di regolamento e non di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;

e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;

f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;

g) un membro designato dal Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo, di cui all'articolo 7, scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma del medesimo articolo;

h) il rettore dell'Università statale di Milano, o un professore ordinario da lui designato;

i) il direttore del Politecnico di Milano o un professore ordinario da lui designato;

e) il direttore del Museo.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti ed un segretario che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Do lettura del primo comma:

« Il Consiglio di amministrazione ha il governo dell'Ente, sovrintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) la nomina, lo stato e il trattamento economico del personale dipendente;

c) i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ente;

d) la scelta dell'Istituto di credito di diritto pubblico cui deve essere affidato il servizio di tesoreria e l'approvazione della convenzione relativa;

e) le modalità di costituzione e la nomina del Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo di cui al successivo articolo 7;

f) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, contributi, i prelevamenti dal Fondo di riserva per spese impreviste, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« Il Consiglio 'delibera, sugli affari che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame ».

Dopo « delibera » aggiungerei « inoltre », perché di questi affari alcuni sono di competenza specifica del Consiglio ed altri no.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione il comma con questo emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma.

« Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni 6 mesi e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre membri in carica ».

Questo termine di sei mesi mi sembra eccessivo, dovendo il Consiglio ratificare delle decisioni. Si dovrebbe ridurre a due mesi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Diciamo tre mesi. Le trasferte di questi funzionari costano ed è bene non abbondare troppo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il comma con la modificazione « ogni tre mesi », anziché « ogni sei mesi ».

(*È approvato*).

Do lettura del quarto e quinto comma.

« Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza con la presenza di almeno 7 membri in carica, in prima convocazione e di 5 membri in carica in seconda convocazione.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere *a*), *e*), *f*), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non sia fatto rilievo dal Ministero entro 30 giorni dalla data della trasmissione ad esso ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*)

Passiamo all'articolo 6:

« L'anno finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La vigilanza sull'andamento della gestione dell'Ente ed il riscontro di essa sono affidati ad un Collegio di revisori, composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro e dalla Giunta municipale del comune di Milano.

I revisori vengono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro.

Oltre al revisore effettivo sarà nominato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumerà le funzioni.

I revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e i conti, li vidima e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.

Ai revisori è corrisposto un compenso annuo la cui misura è determinata dal Consiglio d'amministrazione ».

Per armonia con quanto già votato all'articolo 4, dovremmo togliere l'ultimo comma.

Pongo pertanto in votazione l'articolo fino a tale comma escluso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo, di cui propongo la soppressione.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Allo scopo di promuovere l'attività scientifica e tecnica dell'Ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale con quella di altri Enti ed Istituti affini, è costituito un Comitato consultivo permanente per l'incremento del Museo.

Può essere conferita la qualifica di benemerito del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » a persone od Enti che abbiano acquisito meriti speciali nei riguardi della Istituzione o delle finalità che essa persegue. All'Ente possono aderire persone od Enti che intendano partecipare in modo particolare alla sua attività e contribuire al suo mantenimento.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno stabilite con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 11 ».

ERMINI. Ci possono essere enti culturali che non hanno la possibilità di contribuire finanziariamente, ma che tuttavia possono dare un apporto notevole dal punto di vista culturale. Io metterei quindi « o contribuire ».

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Io direi: « All'ente possono aderire persone od enti che intendano partecipare in modo particolare alla sua attività e funzionalità ». È brutto quel « contribuire al mantenimento ».

ERMINI. Partecipare alla funzionalità non significa contribuire finanziariamente. Si potrebbe dire: « alla sua attività o alle spese dell'ente ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone di sostituire la parola « mantenimento » con « funzionamento ».

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Direi anche « o contribuire ».

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Marangone, al secondo comma dell'articolo, può quindi essere così formulato: « o

contribuire al suo funzionamento », invece di « e contribuire al suo mantenimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 con l'emendamento Marangone.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« La direzione dei servizi e della attività del Museo, è affidata ad un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale può scegliere anche uno dei propri membri.

Per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi, possono essere messi a disposizione dell'Ente, non più di tre impiegati appartenenti ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Per la spesa del personale di cui al precedente comma non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 48 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Al Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », l'autorizzazione per l'accettazione di donazioni di materiale, cimeli, libri, ecc., il cui valore non superi le lire 1.000.000 è concessa con decreto del prefetto della provincia di Milano, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione del Museo stesso.

Per l'acquisto di immobili e accettazione di eredità e legati verrà seguita la procedura stabilita dall'articolo 17 del Codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari ».

ERMINI. Per gli enti di diritto pubblico esistono delle norme di legge. Credo anzi che di recente siano state ampliate le competenze. Ora, se sono garantiti gli altri enti, lo sarà anche questo. Può darsi che l'attuale situazione sia, dal punto di vista dello snellimento, migliore di questa.

PRESIDENTE. Al secondo comma si fa riferimento alla procedura stabilita dall'articolo 17 del Codice civile, ma ivi si parla di autorizzazione e non di procedura. Io direi quindi : « verranno osservate le norme stabilite dall'articolo 17 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 con l'emendamento di cui sopra.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli successivi, che se non vi sono emendamenti né obiezioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 10.

Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprietà all'Ente saranno registrati col diritto fisso di lire 500. Per ogni altro atto restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1949, n. 132.

(*È approvato*).

ART. 11.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, sentito anche il parere del comune di Milano, saranno emanate le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente.

Fino alla emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano in vigore le disposizioni del suaccennato decreto del Capo dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, per quanto concerne materie non regolate dalla presente legge e in quanto non contrastanti con le disposizioni della medesima.

(*È approvato*).

ART. 12.

Qualora l'Ente, per qualsiasi motivo, cessi di esistere, la liquidazione del suo patrimonio verrà fatta da un commissario nominato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col comune di Milano.

Le attività residuate e le raccolte museografiche non aventi particolare destinazione sin dall'origine saranno devolute al comune di Milano.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Malagugini: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Malagugini: « Norme integrative sullo

stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale ».

La IV Commissione finanze e tesoro ci ha rimesso il parere favorevole con delle modifiche.

Detta Commissione ha, anzitutto, accolto la proposta di sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento di detto comma.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 rimane così formulato:

« Nella prima attuazione della presente legge le promozioni a primo segretario vengono conferite mediante scrutinio per merito comparativo a coloro che abbiano maturato un'anzianità di anni 5 nella qualifica di segretario, valutando a tal fine l'anzianità già riconosciuta dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, modificato dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1122 ».

Questa Commissione aveva approvato il principio-base di un articolo 6 aggiuntivo nel quale era detto: « Al maggiore onere iniziale derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti ordinari sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958-59 del Ministero della pubblica istruzione ». La Commissione finanze e tesoro propone questo testo: « Al maggior onere per l'esercizio finanziario 1958-1959 derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti ordinari nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

Passiamo alla tabella *A*, per la quale era stato proposto un testo così emendato:

SEGRETARI

(*Carriera di concetto*).

Primo segretario	coeff.	325
Segretario	»	271
Segretario aggiunto.	»	229
Vice segretario	»	202

Poiché la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole a tale testo, pongo in votazione la tabella *A* così emendata.

(*È approvata*).

Do lettura e pongo in votazione le altre due tabelle:

TABELLA *B*.

APPLICATI DI SEGRETERIA

(*Carriera esecutiva*)

Primo aiutante.	coeff.	229	10 %	dei posti in organico
Aiutante di segreteria.	»	202	30 %	idem
Applicato	»	180	60 %	idem
Applicato aggiunto	»	157		

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

SEGRETARI

(*Ruolo ad esaurimento*).

Primo segretario	coeff.	271
Segretario	»	229
Segretario aggiunto.	»	202
Vice segretario	»	180

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato alla scuola magistrale come titolo di studio di II grado. (3393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Maria Badaloni, Angela Gotelli, Maria Pia Dal Canton, Vittoria Titomanlio, Romanato, Francesco Franceschini, Buzzi e Erisia Gennai Tonietti: « Riconoscimento del diploma rilasciato dalla

scuola magistrale come titolo di studio di II grado ».

Nella precedente seduta, la onorevole Maria Badaloni aveva proposto un emendamento, al quale però erano state sollevate delle obiezioni.

La onorevole Badaloni ha facoltà di parlare.

BADALONI MARIA. In considerazione delle obiezioni fatte nella precedente seduta, dichiaro di ritirare l'emendamento che avevo proposto, tornando all'articolo unico così come è nel testo presentato e citando, oltre agli articoli 41 e 42, l'articolo 39, che parla anche di scuole magistrali. Penso che l'articolo unico, così come è proposto, dia adito a minori preoccupazioni.

Il valore del titolo della scuola magistrale come titolo di II grado non può destare preoccupazione. Qualcuno pensava che così si potesse accedere alle università. Ciò non è pensabile perché i titoli per l'ammissione alle università sono espressamente indicati. Quanto ai concorsi, l'amministrazione che non vorrà ammettere i diplomati della scuola magistrale, anche se di II grado, può farlo benissimo, perché il bando di concorso stabilisce i titoli che sono ammessi.

Da questa legge possono trarre beneficio i dipendenti dei comuni e molti comuni già riconoscono questo titolo per l'ammissione al gruppo *B* e così, pure, altre amministrazioni pubbliche.

LOZZA. Io non sono favorevole al testo dell'articolo unico, ma l'accetterei con l'emendamento aggiuntivo: ai fini dell'insegnamento delle scuole del grado preparatorio », perché se noi concediamo a questo titolo il valore di titolo di scuola media di II grado, con una leggina a chiusura della legislatura, apriamo una falla formidabile, una questione di cui è difficile vedere la portata.

Intanto, noi alineando questo diploma accanto a tutti gli altri diplomi di scuola media di II grado, gettiamo forse 60 o 70 mila persone sul mercato dell'occupazione, ponendole su un piano di parità con i maestri e tutti gli altri diplomati, che già trovano difficoltà ad occuparsi.

D'altro canto debbo osservare che gli istituti professionali hanno sei anni di corso, eppure non si è stabilito che il titolo di studio abbia un valore pari a quello che si vuol riconoscere a queste scuole.

Se fossimo davanti a una riforma generale della scuola, che prevedesse che la scuola magistrale ha una durata degli studi di 7 anni (tre e quattro), con norme transitorie, vermmo a dare a coloro che sono in possesso del titolo di studio la stessa possibilità di quelli che conseguono un titolo diverso, come si è fatto per la scuola normale quando si è trasformata in istituto magistrale. Una disposizione pura e semplice, senza finalità e quindi pericolosa.

Vogliamo noi svalutare tutti i titoli di studio di II grado e dare a coloro che si dedicano all'insegnamento la possibilità di fare la carriera di concetto ? Se non vogliamo dare questa possibilità, dovremmo, dopo le parole « e successive modificazioni » aggiungere « ha valore di titolo di II grado ai fini dell'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio ». Altrimenti se al diploma rilasciato dalla scuola magistrale riconosciamo il valore puro e semplice di titolo di studio di II grado, io affermo che la nostra Commissione non è completamente competente e che la portata del provvedimento deve essere esaminata anche dalla I Commissione.

Che cosa vogliamo fare ? Vogliamo creare degli spostati che, dopo aver fatto 6 anni di scuola, vanno a gettarsi sul mercato della disoccupazione ? Li vogliamo mettere alla pari con coloro che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ?

La restrizione « sino all'entrata in vigore di questa legge » potrebbe determinare delle condizioni di disagio. Si aggiunga quindi nell'articolo della proposta di legge « ai fini dell'insegnamento del grado preparatorio ». Allora saremo tutti d'accordo. Altrimenti ci riserviamo di chiedere la rimessione in aula.

PITZALIS. La proposta di legge al nostro esame ha un carattere limitato, tende cioè a dare al diploma rilasciato dalla scuola magistrale che ha il compito di preparare gli insegnanti delle scuole del grado preparatorio, il valore di titolo di studio di II grado, tenendo presente però la sua intrinseca natura, la sua destinazione, la sua specializzazione.

Quando si osserva che vogliamo allineare tale diploma agli altri titoli di studio di secondo grado, affermiamo una cosa che non è esatta, perché questo non è detto nella proposta di legge. Noi riconosciamo che al diploma rilasciato dalla scuola magistrale viene riconosciuto questo valore, ma non lo allineiamo con nessun altro titolo di studio, non diamo la possibilità a coloro che ne sono forniti di adire l'università; non caratterizziamo questo titolo di studio nel senso che sia equivalente alla maturità classica o scientifica. Affermiamo semplicemente che chi consegue il diploma della scuola magistrale è in possesso di un titolo di secondo grado. A che cosa

serve? Serve naturalmente agli effetti degli impieghi, e non dobbiamo preoccuparci se questi diplomati potranno partecipare a concorsi, anche per posti di gruppo *B* dell'amministrazione dello Stato, quando lo stato giuridico attuale consente agli impiegati di gruppo *B*, dopo aver conseguito una determinata anzianità di passare mediante concorso interno al gruppo *A*, pur essendo sprovvisti della laurea.

Allo stato attuale delle norme non c'è più una caratterizzazione assoluta di funzioni amministrative o pubbliche in base al titolo di studio.

Nella fattispecie ci troviamo di fronte a una massa di persone in possesso di un titolo di studio che è caratterizzato come diploma per l'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. È un titolo di studio incompleto, indubbiamente, ma ciò non dipende certissimamente da coloro che l'hanno conseguito, dipende dall'ordinamento scolastico che tale titolo prevede.

Ma possiamo dopo tanti anni (1928-1958) lasciare ancora questi insegnanti nella situazione in cui si trovano? No, noi non riconosciamo nulla di particolare, diamo soltanto loro la possibilità di partecipare ai concorsi. Questa possibilità, onorevole Lozza, è ormai un fatto acquisito nella pubblica amministrazione. Le potrei indicare funzionari della ragioneria dei provveditorati agli studi che hanno soltanto il diploma di ragioniere, che hanno partecipato a concorsi riservati per la carriera direttiva. Onorevole Lozza, la Corte dei conti, che è molto rigorosa, ha riconosciuto e registrato i provvedimenti.

Quindi, io convengo che la proposta di legge debba essere approvata anche perché si tratta di un provvedimento di equità, inteso a consentire a questo personale, gran parte del quale presta servizio presso altre amministrazioni, di essere qualificato in quella amministrazione come impiegato di gruppo *B*, cioè della carriera di concetto.

GOTELLI ANGELA. Concordo con l'onorevole Pitzalis. La proposta di legge è da approvare. Le obiezioni dell'onorevole Lozza sarebbero da me comprese se il titolo di scuola media di secondo grado avesse carattere omogeneo.

LOZZA. Ma la durata degli studi è di 6 anni.

GOTELLI ANGELA. Comunque, le ammissioni ai concorsi pubblici vengono fatte in base a determinati diplomi. Noi dobbiamo domandarci se questo diploma consente una preparazione adeguata per intraprendere la carriera di concetto.

LOZZA. I diplomati della scuola magistrale non possono seguire la carriera di concetto.

BADALONI MARIA. Ma se vi sono già di questi diplomati che esplicano mansioni di concetto.

GOTELLI ANGELA. Non capisco perché non dobbiamo dare a questi diplomati la possibilità di partecipare ai concorsi della carriera di concetto. Ella, onorevole Lozza, afferma che tali diplomati vengono gettati sul mercato della disoccupazione. Perché solo questi e gli altri no? Per quale motivo essi portano su di loro la candidatura alla disoccupazione?

Non riconoscere a tali diplomati la possibilità di intraprendere la carriera di concetto, è assurdo. Riconosco però che la destinazione più sicura e adatta per questi diplomati è quella della scuola di grado preparatorio.

BADALONI MARIA. Vorrei dire una parola sulla questione « mercato della disoccupazione ». Questa definizione mi pare strana ed illogica. Infatti, tutti gli uffici, allorché debbono assumere del personale, specificano il titolo di studio richiesto. Dunque, non vi è alcuna preoccupazione che questi diplomati, che d'altra parte hanno il diritto di occuparsi, si gettino sul « mercato della disoccupazione ».

Con la proposta di legge noi evitiamo lo sfruttamento di coloro che sono forniti di tale diploma. Infatti, coloro che assumono tali diplomati, affidano loro mansioni di concetto e poi corrispondono loro lo stipendio del gruppo *C*. Questo non è giusto. Naturalmente mi riferisco a quei pochi uffici che richiedono esplicitamente questo diploma. Noi siamo stati sempre tutti concordi nell'eliminare le sperequazioni.

LOZZA. Devo rovesciare tutte queste obiezioni. Addirittura devo affermare, mi scusino i colleghi, che mi sembra di dover mettere in dubbio la buona fede...

BADALONI MARIA. La sua buona fede!

LOZZA. ...e che si voglia arrivare a una soluzione a tutti i costi. Io rilevo che toccare questo problema a fine di legislatura, quando non abbiamo davanti una riforma generale degli studi, è per lo meno azzardato. Poi osservo che stabilire il valore di un titolo in rapporto agli impieghi e alle amministrazioni non so se rientri solo nella competenza di questa Commissione. Molte volte nei bandi di concorso è richiesto il titolo di scuola media superiore e non è specificato quale. In tali casi noi mettiamo questi diplomati alla pari con gli altri diplomati.

BADALONI MARIA. Lo sa, non è vero.

LOZZA. Questo è un inganno, in quanto questi diplomati sono ammessi al concorso e sono bocciati perché il loro corso di studi è specifico. Una migliore preparazione per l'impiego la può avere il computista, che compie 5 anni di corso.

Se riconosciamo valore di titolo di studio di secondo grado al diploma rilasciato dalla scuola magistrale, noi compiremmo una svalutazione di tutti gli altri diplomi delle scuole medie superiori. E allora io mi chiedo, perché dare valore di diploma di secondo grado ad un corso di sei anni, e non anche ad un corso di cinque anni, quale è quello di computista.

Noi sappiamo bene che questo settore è in gran parte nelle mani della scuola privata, mentre lo vorremmo statizzare quanto più possibile. Noi sappiamo che le ragazze, le quali non riescono a completare l'istituto magistrale, sono indotte a iscriversi a queste scuole.

Comunque, noi non chiederemo la rimessione in aula del provvedimento, lasciando a voi la responsabilità dell'approvazione della proposta di legge, ma voteremo contro il provvedimento.

BADALONI MARIA. Voglio solo chiarire che le scuole magistrali sono scuole serie: 28 sono convenzionate e 6 (ora 8) sono statali. Trattandosi di scuole convenzionate, sono sottoposte a un rigoroso controllo da parte dello Stato. Proprio per questo non è giusto quanto ha detto l'onorevole Lozza, il quale non avrebbe avuto perplessità se si fosse trattato di tutte scuole statali. Pertanto le sue obiezioni non possono avere alcun valore.

ERMINI. Il mio intervento ha solo uno scopo distensivo, onde giungere a una conclusione, per quanto si tratti di una materia che conosco solo superficialmente.

Io osservo che poco fa abbiamo discusso la proposta di legge Marazza, che dal punto di vista della formulazione ed anche del suo contenuto dava luogo a grosse perplessità, specie per quanto riguarda il finanziamento. Eppure, ci siamo trovati tutti d'accordo nell'approvarla; ma ora, di fronte a piccole cose, immediatamente ci si riscalda.

Fuori da ogni ragionamento complicato, qui si tratta di essere favorevole o no ad un certo tipo di scuola: questo è il punto fondamentale. Io mi sento favorevole; l'onorevole Lozza, che pure è mio carissimo amico, non è propenso a questo tipo di scuola. Eppure si tratta di scuole convenzionate con lo Stato, nel senso che lo Stato le dichiara come funzionanti a fini di pubblico interesse.

A questo punto della discussione, trattandosi di un articolo unico, non resta altro da fare che votarlo a scrutinio segreto, senza impegnarsi in una ulteriore sterile discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e prego il rappresentante del Governo di voler far conoscere il proprio parere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto a quanto deciderà la Commissione.

Quanto al valore del titolo, devo dire che per noi è una questione pacifica: venendo dopo la scuola media, è difficile negare alla scuola magistrale la caratteristica di scuola dell'ordine superiore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Il diploma che si consegue alla fine del triennio della scuola magistrale di cui agli articoli 41 e 42 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, ha valore di titolo di scuola media di secondo grado ».

L'onorevole Lozza ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Ai fini dell'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e dell'ammissione alle scuole o corsi per assistenti sociali ».

LOZZA. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Lozza: « ai fini dell'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento: « e dell'ammissione alle scuole o corsi per assistenti sociali ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni nel senso di aggiungere l'articolo 39, oltre ai 41 e 42 già citati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« Il diploma che si consegue alla fine del triennio della scuola magistrale di cui agli articoli 39, 41 e 42 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, ha

valore di titolo di scuola media di secondo grado ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso. (3005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Pitzalis: « Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso ».

Poiché è trascorso del tempo da quando in una precedente seduta fu iniziata la discussione, prego l'onorevole Gaudioso di voler fare il punto della situazione.

GAUDIOSO, *Relatore*. Questa proposta mira alla sistemazione dei bibliotecari aggregati nei ruoli dei bibliotecari statali attraverso l'abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, e la revisione dei risultati del concorso bandito con il decreto stesso. Se tuttavia l'abrogazione del decreto e dei risultati del concorso può sanare la situazione di questi presidi e professori del ruolo *A*, gruppo *A*, non ritengo che possa sanare la situazione dei professori di ruolo *A*, gruppo *B*. È questa la ragione per cui, due mesi fa, allorché questa proposta mi venne affidata per la relazione, proposi di inviarla alla IV Commissione affinché esprimesse il suo parere.

La IV Commissione non ha ancora risposto, ed ora noi, in *extremis*, ci occupiamo di questa proposta di legge, nel tentativo di sanare, mediante essa, la situazione di questi bibliotecari aggregati.

In mancanza del richiesto parere, la mia opinione è contraria, almeno per i professori di ruolo *A*, gruppo *B*, trovandosi costoro in una situazione per me poco chiara.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il parere della IV Commissione, lo abbiamo chiesto senza che ne avessimo un obbligo. Poiché sono trascorsi ormai due mesi, senza che ci sia pervenuto, possiamo decidere indipendentemente da esso. Prego l'onorevole proponente di voler fornire chiarimenti circa le perplessità del relatore.

PITZALIS. Quando nel 1944 furono abrogati i comandi del personale di ruolo degli istituti di istruzione media presso le sovrintendenze bibliografiche e le biblioteche pubbliche governative, c'erano 475 persone che per molti anni avevano prestato servizio presso quegli organismi. Il Ministero in quella occasione ritenne conveniente per l'amministrazione assicurare alle biblioteche e alle sovrintendenze bibliografiche un contingente di quel personale, ormai esperto. In base alla legge del 1944 fu bandito un concorso al quale parteciparono i presidi di ruolo e i professori di ruolo gruppo *A* e gruppo *B*; la massima parte dei concorrenti al concorso risultarono respinti. In base ai risultati del concorso la legge prevedeva l'istituzione di un ruolo speciale transitorio di bibliotecari aggregati, inquadrando in quel ruolo questo personale che aveva vinto il concorso secondo il grado rivestito all'atto della vittoria del concorso medesimo.

Questo ruolo non fu mai fatto, non perché la Corte dei conti si opponesse alla sua costituzione, in quanto si trattava di dare esecuzione ad una legge, ma perché la categoria dei bibliotecari si opponeva a che ci fosse un ruolo di bibliotecari aggregati mentre in un primo tempo non si era opposta. La situazione di fatto perciò è questa. Questi presidi e professori di ruolo gruppo *A* e gruppo *B* si trovano sempre nella posizione incerta di coloro che non hanno potuto beneficiare nemmeno dei provvedimenti, che sono stati emanati a favore dei presidi e dei professori di ruolo, perché attendono l'istituzione di un ruolo transitorio.

Per eliminare questo equivoco e dare a queste persone la possibilità di essere inquadrate definitivamente nel ruolo precedente da dove erano pervenuti, si emana una legge la quale abroga quella del 1944, restituisce questo personale all'insegnamento e per quanto riguarda quelli di ruolo *B*, che avevano vinto un concorso per bibliotecario aggregato concede loro questo beneficio, il passaggio al ruolo *A*, dato che avevano vinto un concorso per quel ruolo.

Non so quali perplessità vi possano essere. Si tratta di una legge che tende a sanare una posizione equivoca rimasta in sospeso da molti anni. Restituiamo dei professori alla carriera di provenienza e per quanto riguarda quelli di ruolo *B*, li inquadriamo nel ruolo *A* in base ai risultati di un concorso idoneo.

GAUDIOSO, *Relatore*. Con molto riguardo per la nostra Commissione devo dire che proposte del genere alla I Commissione non passerebbero. Comunque mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Noi abbiamo chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, che non ha ritenuto di darci una risposta. Quindi, possiamo procedere nel nostro esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero non ha obiezioni di merito nei riguardi della proposta di legge, nel senso che si tratta di dare una certa sistemazione ad un personale che da tempo presta servizio in un settore diverso da quello da cui proviene e nel quale è ormai inopportuna la restituzione.

Vi è soltanto da dire che vi è un certo onere, in quanto il riconoscimento del ruolo *A* anche a coloro che provengono dal ruolo *B*, pone un problema di aumento di spesa, nei riguardi del quale abbiamo una segnalazione da parte del Tesoro, che fa delle obiezioni.

ERMINI. Per il ruolo transitorio era già previsto un aumento di spesa, per cui l'eventuale onere derivante dall'approvazione di questa legge, può essere coperto da quella legge già approvata. Si tratta di personale che da tempo attende una sistemazione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«Il decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, è abrogato».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

«Il personale che avendo superato il concorso previsto dal citato decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, ha acquistato titolo per l'inquadramento nel ruolo transitorio dei bibliotecari aggregati e non chieda di essere restituito all'insegnamento, perderà la titolarità della cattedra e continuerà a prestar servizio presso gli Istituti bibliografici delle sedi ove trovasi assegnato, col trattamento giuridico ed economico del personale insegnante di gruppo *A*, di ruolo *A*, in attività di servizio».

LOZZA. Propongo di sopprimere le parole: « gruppo *A* », perché oggi si deve parlare soltanto di personale insegnante del ruolo *A*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con l'emendamento Lozza.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Marzi Fernando ed altri: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. (1756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fernando De Marzi, Gui, Del Vescovo, Marenghi, Longoni, Geremia, Franceschini Francesco, Buzzi e Chiarini: Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento con un nuovo testo per l'articolo 15.

L'onorevole Ermini, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINI, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole De Marzi tende a trasformare l'attuale scuola pratica di meccanica agraria, esistente già da molti anni in Roma, in una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. Si propone cioè di dare maggiore rilievo, di assicurare i mezzi necessari ed un ordinamento migliore a questa scuola che è una scuola benemerita, forse la prima istituita in Italia sulla pratica della meccanica agraria, in quanto risale al lontano 1924.

La meccanizzazione dell'agricoltura, che ha avuto un largo sviluppo in questi ultimi anni, ha fatto sorgere altre scuole simili a questa di Roma, ma ha posto anche un altro problema: non si tratta solo di insegnare agli agricoltori, ai giovani della campagna l'uso di questi mezzi meccanici per l'agricoltura, ma anche di creare dei maestri che possano insegnare ad altri la meccanica agraria. È questo un tema di importanza attuale, in quanto si tende a mettere la scuola in rapporto con quelle che sono le effettive necessità dei tempi per quanto riguarda l'agricoltura.

La proposta di legge, a differenza di quella che abbiamo esaminato poco fa, relativa al Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, mi pare bene articolata. Essa prevede anche un finanziamento di 30 milioni attraverso un contributo del Ministero della pubblica istruzione. Ritengo quindi che la proposta di legge possa essere benevolmente accolta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Noi siamo d'accordo sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiche nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge De Marzi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

La scuola è riconosciuta come dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa assume la denominazione di scuola nazionale di meccanica agraria e può avere sezioni staccate presso Istituti o scuole governative di istruzione tecnica.

(*È approvato*).

ART. 2.

La scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità:

a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati dagli Istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli Istituti tecnici e professionali;

b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli Istituti di istruzione tecnica e professionale;

c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;

d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacità conseguita ai quali è riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sarà approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.

Nello statuto saranno fissati:

1°) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo 2;

2°) le materie d'insegnamento con i relativi programmi e orari;

3°) le condizioni di ammissione;

4°) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;

5°) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con la indicazione dei relativi obblighi di servizio;

6°) altre norme per l'esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il governo amministrativo della scuola è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come segue:

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e foreste;

un rappresentante delle Amministrazioni provinciali;

un rappresentante delle Camere di commercio industria e agricoltura;

il direttore della scuola, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone e quegli Enti, che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

(*È approvato*).

ART. 8.

A capo della scuola è un direttore il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo di insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola e ne ha la direzione amministrativa.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il posto di direttore è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra gli insegnanti di ruolo e di materie tecniche della scuola nazionale di meccanica agraria, degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica.

(*È approvato*).

ART. 10.

La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229, e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, sono soppresse.

Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza è devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale è altresì devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11.

« Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria di Roma, è inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria su esito favorevole di apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purchè:

a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento gerarchico per ricoprire il posto a cui aspira;

b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di 5 anni consecutivi.

Al personale che sarà inquadrato a norma del presente articolo sarà riconosciuto utile agli effetti della carriera il servizio prestato ininterrottamente nella soppressa scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge».

ERMINI, *Relatore*. Alla lettera *a*) troviamo la formula: « titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento gerarchico ». Che cosa significa ? Io direi semplicemente, per maggior chiarezza « titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ermini.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 con l'emendamento di cui sopra.

(*È approvato*).

ART. 12.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

ERMINI, *Relatore*. Faccio notare che all'ultima riga si deve dire « e del lavoro ».

PRESIDENTE. È giusto. Deve trattarsi di una semplice svista.

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica suggerita dal relatore.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di uno o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

(*È approvato*).

ART. 14.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede:

1°) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in lire 30.000.000;

2°) con gli eventuali contributi di altre Amministrazioni interessate, degli Enti locali, delle Organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3°) con lasciti o donazioni da parte di Enti o di privati;

4°) con i proventi delle aziende annesse;

5°) con i contributi degli alunni.

Le eventuali variazioni dell'ammontare del contributo di cui al n. 1 saranno disposte con la stessa procedura seguita per analoghe variazioni nei riguardi degli Istituti di istruzione tecnica ad amministrazione autonoma.

Su questo articolo c'è un emendamento dei deputati Carla Capponi Bentivegna, Lozza, Natta e Marchionni Zanchi Renata, inteso ad aggiungere il seguente n. 2°):

« 2°) con un contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ERMINI, *Relatore*. Mi sorge un dubbio possiamo inserire noi una dizione che impegni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ?

LOZZA. Abbiamo considerato anche noi questo aspetto, e proprio per questa ragione nell'emendamento non abbiamo precisato la somma. Di conseguenza il contributo potrebbe essere anche di una lira.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 con l'emendamento aggiuntivo già approvato.

(*È approvato*).

È evidente che in sede di coordinamento i successivi punti 2°), 3°), 4°) e 5°) diventeranno rispettivamente 3°), 4°), 5°) e 6°).

Do lettura dell'articolo 15:

« Alla copertura dell'onere per lo Stato di cui al precedente articolo 14 si farà fronte con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale ».

La IV Commissione, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha proposto il testo seguente per questo articolo 15:

« Alla copertuta dell'onere per lo Stato di cui al precedente articolo 14 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi ».

Pongo pertanto in votazione l'articolo 15 nel nuovo testo proposto dalla IV Commissione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238. (2411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Pitzalis: Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238 (2411).

Poiché è trascorso del tempo da quando in una precedente seduta fu iniziata la discussione, prego l'onorevole Pitzalis di voler fare il punto della situazione in merito a tale provvedimento.

PITZALIS, *Relatore*. Con la legge 15 maggio 1954, n. 238, furono dettate norme per la immissione di personale insegnante nelle scuole di avviamento professionale nel ruolo dei direttori delle scuole stesse. La legge prevedeva per questo personale che proveniva dalle scuole e dai corsi di avviamento un esame-colloquio, in base al quale i vincitori ottennero l'inquadramento. Prevedeva inoltre la legge che il servizio prestato presso le scuole stesse e presso i corsi fosse riconosciuto agli effetti dell'inquadramento nel ruolo di direttori.

Accadde di conseguenza che i direttori di scuole di avviamento, che furono inquadrati in base a questo esame-colloquio, a seguito del riconoscimento del servizio prestato come insegnanti, si trovarono ad occupare nel ruolo posizioni più vantaggiose rispetto a quelli che avevano vinto il concorso direttivo per regolare concorso.

La proposta, anzitutto, provvede a rettificare una volta tanto questa situazione, riconoscendo a quei direttori che a quella data erano nel ruolo direttivo il servizio prestato come insegnanti anche agli effetti della carriera.

Secondo punto della legge: restarono esclusi dal concorso direttivo un gruppo di pochi direttori incaricati dei corsi e delle scuole, perché non forniti del titolo di laurea previsto per partecipare al concorso stesso. Con la legge si vorrebbe ora rettificare anche questa situazione. Poiché il Ministero mantiene ancora oggi alla direzione di questi corsi, questo personale privo del titolo di studio, con l'articolo 2 si prevede l'ammissione di questi elementi all'esame-colloquio, purché (propongo io stesso un emendamento aggiuntivo) sia fornito di titolo di studio di scuola media superiore (licenza di istituto tecnico od equipollente) e sia in possesso del requisito di 15 anni di direzione nelle scuole e nei corsi; rimarrebbero naturalmente esclusi coloro che hanno partecipato con esito negativo al precedente colloquio.

Prego gli onorevoli colleghi di esaminare con benevolenza la legge che tende a sanare una situazione difficile per questo personale che, dopo tanti anni di dirigenza di scuola, non avrebbe mai la possibilità di acquisire un posto nel ruolo definitivo e che tende anche a rivalutare la posizione dei direttori che hanno vinto il concorso-esame rispetto a quelli entrati in ruolo solo attraverso l'esame-colloquio. Analogo invito rivolgo al rappresentante del Governo, che precedentemente aveva espresso delle perplessità.

LOZZA. Noi siamo stati favorevoli alla legge 15 maggio 1954, n. 238, della quale era stata relatrice l'onorevole De Lauro Matera. Il problema di allora ed il problema di oggi è di dar modo a quei direttori di corsi, trasformati in scuole, di essere direttori a tutti gli effetti, non solo di fatto ma anche di diritto.

Per la maggior parte di costoro la sistemazione è già avvenuta attraverso un esame-colloquio. Però erano ammessi a tale prova coloro che potevano far valere un dato numero di anni di insegnamento e determinate condizioni di inserimento nella scuola; quindi non tutti i benemeriti avevano potuto sostenere il colloquio di cui alla legge 15 maggio 1954, n. 238. La proposta Pitzalis permette a coloro i quali non avevano potuto sostenere il colloquio allora, di poterlo sostenere oggi e di avere gli stessi diritti. Noi siamo pertanto pienamente favorevoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1954, n. 238, sono estese, per quanto concerne la valutazione del servizio prestato nei ruoli degli insegnanti o dei direttori dei corsi di avviamento professionale, anche ai direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in ruolo in base a regolare concorso per la direzione, alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Con le modalità indicate nella citata legge 15 maggio 1954, n. 238, sono inquadrati nel ruolo dei direttori di avviamento professionale, i dirigenti incaricati di scuole secondarie di avviamento professionale, anche se sprovvisti di laurea, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino incaricati per almeno quindici anni ».

PITZALIS, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento totalmente sostitutivo:

« Con le modalità indicate nella citata legge 15 maggio 1954, n. 238, sono inquadrati nel ruolo dei direttori di scuole di avviamento professionale i dirigenti incaricati di scuole secondarie di avviamento professionale, anche se sprovvisti di laurea, ma forniti di un titolo di studio di abilitazione tecnica o equipollente i quali alla data di pubblicazione della presente legge abbiano tenuto l'incarico direttivo nei corsi e nelle scuole per almeno 15 anni e non abbiano partecipato con esito negativo all'esame-colloquio previsto dalla citata legge n. 238 ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Pitzalis.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

«L'esame colloquio previsto nella citata legge n. 238 per l'inquadramento si effettuerà, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

LOZZA. L'onorevole Grasso Nicolosi aveva presentato un emendamento ma abbiamo compreso che doveva essere ritirato per poter lasciare passare questo provvedimento. Si trattava di permettere di sostenere il colloquio a coloro che non l'avevano potuto sostenere per forza maggiore la prima volta.

PITZALIS, *Relatore*. Non è escluso nessuno; sono esclusi soltanto i bocciati.

LOZZA. La proposta della collega Grasso Nicolosi andava fino al secondo appello. Non ne facciamo più niente, ma resti a verbale che questa era la nostra intenzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

«La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà sostenuta con l'ordinaria disponibilità dei capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero della Pubblica istruzione riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica professionale».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (3148):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

MALAGUGINI: « Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (3235):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

MARAZZA: « Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano » (2941):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

BADALONI MARIA ed altri: « Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di II grado » (3393):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 16
Voti contrari 12

(*La Commissione approva*).

PITZALIS: « Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238 » (2411).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 16
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

PITZALIS: « Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso » (3005):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 16
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

DE MARZI ed altri: « Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria » (1756):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 16
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cottone, Della Seta, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Natta, Pino, Pitzalis, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Tesauro, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vischia.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI